

Dal 16 al via le nuove regole sulle assicurazioni sanitarie

Responsabilità medica

Publicato il Dm attuativo della legge Gelli. Scelta fra polizze e autorizzazione

I danneggiati potranno rivolgersi direttamente alla compagnia

Pagina a cura di
Maurizio Hazan

Ha visto finalmente la luce, dopo sette anni di faticosa gestazione, il decreto "assicurativo" che disciplina nel dettaglio gli obblighi di copertura del rischio clinico previsti dalla legge Gelli (la 20/2017). È il decreto ministeriale 232, emanato dal ministero delle Imprese (Mimit) di concerto con quelli della Salute e dell'Economia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale venerdì 1° marzo. Attua l'articolo 10, comma 6 della legge e indica, anzitutto, i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie. Il decreto disciplina anche le regole di funzionamento e le condizioni minime di operatività delle «analoghe misure» di assunzione diretta del rischio da parte delle strutture sanitarie che, anziché stipulare polizze, abbiano scelto la via della *autorizzazione* del rischio (cioè dell'autoassicurazione).

Il Dm entrerà in vigore il 16 marzo e lascia aperto qualche dubbio sul regime transitorio (si veda anche la scheda sulla destra). Ma inserisce un fondamentale tassello mancante alla piena attuazione della legge 24: la previsione dell'obbligo di copertura del rischio sanitario assume una duplice valenza protettiva, mirando a tutelare tanto la serenità degli operatori del settore quanto la sicurezza dei pazienti e dei loro eventuali diritti risarcitori, garantiti dalla presenza di una tasca capiente a cui rivolgere le proprie richieste.

L'impianto

Il regolamento si compone di 19 articoli, suddivisi in quattro titoli:

- «Disposizioni generali»;
- «Requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione»;
- «Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe»;
- «Disposizioni finali».

Non entreremo nel merito delle numerose complessità tecnico giuridiche e operative con le quali l'applicazione in concreto della nuova norma dovrà misurarsi. Meglio, in questa fase di primo commento, dar conto soltanto di alcuni tra i principali effetti "di sistema" che il decreto è destinato a produrre.

L'obbligo assicurativo

Sul versante prettamente assicurativo, l'entrata in vigore del regolamento renderà definitivamente cogente l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge 24/2017 e, soprattutto, renderà finalmente operativo il regime dell'azione diretta prevista dall'articolo 12 della legge. Tale azione consentirà in futuro ai danneggiati di rivolgersi direttamente alle compagnie assicuratrici delle strutture e dei liberi professionisti, al pari di ciò che avviene nella Rc auto.

Questi primi effetti si verificheranno subito per i futuri sinistri coperti da polizze di nuova emissione. Per i sinistri che si sono verificati antecedentemente e per quelli che comunque ricadono nell'ambito di operatività di contratti di "vecchia generazione", sembra da preferirsi la tesi che esclude l'azione diretta (non foss'altro che per l'inopportunità di applicare la regola "sostanziale" della non opponibilità delle eccezioni contrattuali a polizze stipulate in un tempo in cui tutte le limitazioni di garanzia potevano essere opposte all'assicurato e al danneggiato).

L'azione diretta, spostando sulla compagnia l'obbligo di gestire il sinistro come se fosse essa stessa responsabile, darà luogo a nuovi problemi

operativi. Tra essi, quelli relativi alla necessaria cooperazione tra struttura e compagnia assicurativa, in vista della formulazione dell'offerta risarcitoria al danneggiato. L'articolo 15 del Dm impone, al riguardo, la stipula di appositi protocolli di gestione, a maggior ragione essenziali in tutti i casi in cui la copertura assicurativa non sia integrale ma preveda una compartecipazione al rischio da parte dell'azienda sanitaria.

Il perimetro e la scelta

L'articolo 3, comma 1 sembra sciogliere, sia pur con formula testuale non chiarissima, i dubbi interpretativi sul perimetro di applicazione e soggetto dell'obbligo assicurativo. La norma prevede che sia la struttura a doversi prendersi carico della copertura delle responsabilità di tutti gli esercenti di

cui si avvale nell'adempimento della propria obbligazione con il paziente, prescindere dal titolo (libero professionale o di dipendenza) che li lega alla struttura stessa.

Tale impegno potrà essere assolto mediante la stipula di una vera e propria convenzione assicurativa (cioè stipulando una polizza) oppure in regime di autorizzazione, integrando i fondi all'uopo costituiti. Quale che sia la scelta della struttura, l'intero sistema è comunque improntato a una filosofia di tutela preventiva (si veda l'articolo sulla destra).

Le prime impressioni

Molto altro ci sarebbe e ci sarà da dire. Per ora non resta che accogliere una norma che, dopo tutti questi anni di attesa, avrebbe forse potuto esser scritta e pensata meglio, almeno in alcuni passaggi. Ma che comunque, nonostante taluni possibili e prevedibili resistenze applicative, imporrà nuove scelte, disegnerà nuovi scenari e porterà alcuni necessari cambiamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le strutture dovranno prendersi carico anche delle coperture dei loro professionisti, sia interni sia esterni

33° CONVEGNO DI...
24 ORE
Telefisco
2024
LE RELAZIONI D...
#IVA #REDDITO D'IM...
#CRISI D'IMPRESA #...
#RISCOSSIONE #CO...
LE RISPOSTE AI DEL MEF E DEL...
IN EDICOLA DAL
29
FEBBRAIO
CON IL SOLE 24 ORE A
10,90*€
*Oltre al prezzo del quotidiano
Offerta valida in Italia fino al 14 Aprile 2024



OPPURE ONLINE:
[offerte.ilssole24ore.com/telefisco](https://www.ilssole24ore.com/telefisco)

TELEFISCO 2024

Le relazioni degli esperti del Sole 24 Ore

Il complesso degli interventi attuativi della delega per l'IVA. Poche volte come quest'anno le novità in materia tributaria. Poche volte come quest'anno - per professionisti, aziende e contribuenti - la portata delle nuove regole e la loro interpretazione. La Guida del Sole 24 Ore con le relazioni dei propri esperti è la bussola per operare con certezza in tutte le procedure e adempimenti richiesti.